

---

## **Centri per migranti in Albania: Asgi, "è incostituzionale non sottoporre il protocollo italo-albanese al Parlamento"**

"I contenuti del protocollo italo-albanese sulla cooperazione in materia migratoria rientrano tra i casi in cui l'art. 80 Cost. prescrive che sia preventivamente approvata dal Parlamento una legge di autorizzazione alla loro ratifica". Lo afferma oggi l'Asgi, Associazione studi giuridici immigrazione, in una lunga nota in cui spiega: "la Costituzione italiana prevede che la ratifica di trattati internazionali spetti al Presidente della Repubblica, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge del Parlamento (art. 87, Cost.). Tutti i tipi di trattati internazionali costituiscono una delle fonti del diritto internazionale, la cui efficacia nell'ambito nazionale deriva da un ordine di esecuzione dato per effetto della loro ratifica che fa sorgere l'obbligo internazionale della loro attuazione interna". La dottrina giuridica afferma che si tratti di una forma di controllo democratico della politica estera e di compartecipazione delle Camere al potere estero del governo. Anche per tale rilevanza politica complessiva l'art. 72, comma 4 Cost. prescrive che i disegni di legge per la ratifica siano esaminati sempre con procedura legislativa ordinaria. Inoltre, precisa Asgi, "è bene ricordare che, in generale, qualsiasi norma non costituzionale deve essere interpretata sempre in modo conforme alla Costituzione, sicché anche questo Protocollo deve essere interpretato in modo conforme all'art. 80 Cost". Secondo il governo, tuttavia, il Protocollo italo-albanese in materia di gestione delle migrazioni non deve essere sottoposto a legge di autorizzazione alla ratifica, perché sarebbe l'attuazione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicative dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995, ratificato e reso esecutivo sulla base della legge 21 maggio 1998, n. 170. Una tesi che secondo l'Asgi è "giuridicamente infondata", perché l'art. 19 del Trattato del 1995 prevede soltanto che Italia ed Albania "concordano nell'attribuire una importanza, prioritaria ad una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori" e che "riconoscono la necessità di controllare i flussi migratori anche attraverso lo sviluppo della cooperazione fra i competenti organi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania e di concludere a tal fine un accordo organico che regoli anche l'accesso dei cittadini dei due Paesi al mercato del lavoro stagionale, conformemente alla legislazione vigente".

Patrizia Caiffa